

La presente circolare è rivolta alle scuole che svolgono l'attività di Nido Infanzia.

Di seguito si riportano le agevolazione per l'anno 2017 relative a contributi per la frequenza di nidi di infanzia o per la natalità .

1) **VOUCHER ASILO NIDO**

La Legge di Bilancio 2017 (Legge 232 dell' 11/12/2016 art 1 comma 356/357) ha **prorogato i voucher baby sitter 2017 e asilo nido**, istituiti con la Legge 28/06/12 n. 92 art 4 comma 24 lett. b), Tale agevolazione riguarda la madre lavoratrice dipendente di amministrazioni pubbliche, di privati datori di lavoro, nonché la madre lavoratrice iscritta alla gestione separata, che al termine del periodo di congedo di maternità e negli 11 mesi successivi, ha la facoltà di richiedere, in luogo del congedo parentale, **un contributo utilizzabile alternativamente per il servizio di baby sitting** o per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati. Le istruzioni per richiedere il voucher per pagare l'asilo nido o la baby sitter ,da parte delle neo mamme, per il 2017e il 2018, sono disponibili sul sito internet dell'Inps, si vedano istruzioni inps, allegate. La richiesta può essere presentata anche dalla lavoratrice che abbia usufruito in parte del congedo parentale. Inoltre, la misura è concessa in ragione del singolo figlio, quindi anche per più figli. Il beneficio consiste in un contributo, pari ad un importo massimo di 600 euro mensili, per un periodo complessivo non superiore a 6 mesi (3 mesi per le iscritte alla gestione separata), in base alla richiesta della lavoratrice interessata. Occorre anche specificare se il bonus verrà utilizzato per pagare la baby sitter o la retta dell'asilo nido.

Nel primo caso alla mamma saranno messi a disposizione dei voucher (o buoni lavoro) da ritirare presso la sede provinciale Inps di riferimento entro 120 giorni dalla conferma di accoglimento della domanda. Nel secondo caso, al momento della richiesta dovrà essere indicata la struttura frequentata dal bambino

Si deve fare attenzione al fatto che non tutti gli asili nido danno diritto al voucher: si può scegliere solo tra quelli che compaiono in uno specifico elenco disponibile sul sito dell'Inps.

Le domande saranno accettate in base alla data di presentazione.

2) **BONUS ASILO NIDO 2017 (novità 2017)**

All'interno del "pacchetto famiglia" della legge di stabilità 2017 viene anche previsto il "*bonus asilo nido*". Si tratta di un sostegno economico di **€ 1.000,00, su base annua e parametrato a undici mensilità**, destinato annualmente alle famiglie che iscrivono i figli al nido, fino ai tre anni d'età del bambino. Tutte le famiglie possono accedere al bonus a prescindere dal proprio reddito e per i nati a decorrere dal 1° gennaio 2016.

La somma sarà destinata al pagamento delle spese sostenute a partire dal 01/01/17 , per le rette relative alla frequenza in asili nido pubblici o privati convenzionati. Le modalità ed i dettagli per l'accesso al "Bonus Nido" saranno stabiliti nel decreto attuativo 0/6 di prossima emanazione.

(Legge 232 del 11/12/2016 art 1 comma 355)

3) **DETRAZIONI Fiscali per Spese Figli all'asilo nido**

Detrazione fiscale per spese sostenute per asili nido ; la detrazione IRPEF è del 19% della spesa, per ogni figlio ospitato in asili nido con un massimo € 632,00.

(Legge 203/2008 art. 2 comma 6 e Legge 266 del 23/12/2005 art 1 comma 335)

NON
COMULABILE

Assegni erogati da INPS ai genitori per il sostegno alla natalità indipendenti dalla iscrizione dei bambini ai nidi:

4) BONUS BEBE' 2017 (ASSEGNO DI NATALITA')

Assegno erogato da INPS per i figli nati o adottati tra il 01/01/2015 ed il 31/12/2017 .
Famiglie con ISEE \leq 25.000 o \leq 7.000 (€ 80,00 al mese o € 160,00) fino al 3 anno di vita .
(ex legge 190/2014 – Istituito ai sensi dell'art. 1, commi da 125 -129 della l.)

5) BONUS MAMMA DOMANI 2017 (Premio alla Natalità)

Assegno erogato da INPS una tantum € 800,00 .

Ai sensi della Circolare INPS n.39 del 27/02/2017 il beneficio di 800 euro può essere concesso esclusivamente per uno dei seguenti eventi verificatisi dal 1° gennaio 2017:

- compimento del 7° mese di gravidanza;
- parto, anche se antecedente all'inizio dell'8° mese di gravidanza;
- adozione del minore, nazionale o internazionale, disposta con sentenza divenuta definitiva ai sensi della legge n. 184/1983;
- affidamento preadottivo nazionale disposto con ordinanza ai sensi dell'art. 22, comma 6, della legge 184/1983 o affidamento preadottivo internazionale ai sensi dell'art. 34 della legge 184/1983.

Il beneficio è concesso in un'unica soluzione, per evento (gravidanza o parto, adozione o affidamento), a prescindere dai figli nati o adottati/affidati contestualmente.

(art.1 comma 353 legge 11 dicembre 2016 n.232)